

TRIBUNALE DI PALERMO

CORTE DI ASSISE

SEZIONE I

=====
Procedimento penale N.8/91
contro GRECO MICHELE + ALTRI (OMICIDI POLITICI)
=====

Udienza del 07/12/1993

Trascrizione della bobina N.2

CORTE DI ASSISE DI PALERMO
Depositato in Cancelleria oggi 13-12-93
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Il Perito:

QUATTROCCHI MARILENA

Quattrocchi Marilena

UDIENZA DEL 7/12/1993RICHIESTE FORMULATE DA: AVV.FILECCIA (DIFENSORE DI RIINA S.RE)AVV.ODDO (DIFENSORE DI CALO' G.PPE)

PRESIDENTE : (VERBALE RIASSUNTIVO)

Avvocato Fileccia!

AVV.FILECCIA : Presidente, Buscetta ha detto, lo ha ricordato ora qui il signor Riina, di avere conosciuto negli anni '50....l'avvocato Sorrentino dice alla fine degli anni '50, Riina ha detto che fino al '58 non l'aveva conosciuto, forse l'avrà conosciuto la notte di San Silvestro del '59. Va bene.

Poi ha detto un'altra cosa, che si è incontrato con Riina a Milano in compagnia...ed ha fatto alcuni nomi....

Io ricordo la circostanza e la circostanza è vera, quella che dice Buscetta, che furono fermati a Milano e ricordo che pare che provenissero dalla Svizzera a bordo di una Alfa Romeo sulla quale c'erano Gerlando



Alberti, Greco Salvatore "ciaschiteddu" con un nome falso, mi pare Adalberto Barbieri; poi c'era Badalamenti e poi c'era Albanese Giuseppe, questi nomi.

Questa circostanza è nel processo dei "114", processo istruito dal Giudice Istruttore, Filippo Neri.

Io faccio questa istanza, che sia richiamato ed acquisito a questo processo il rapporto di denuncia contenuto, ripeto, in quel processo e dal quale si può vedere che in quell'episodio, in quella circostanza....i nomi di Buscetta ci sono tutti, quelli che lui ha riferito tranne quello di Riina Salvatore che non era presente affatto a Milano.

Questa è la mia richiesta.

PRESIDENTE : E perchè non si fa fare un estratto di questo verbale e lo produce lei!

AVV.FILECCIA : Signor Presidente, per averlo io!

PRESIDENTE : Perchè? E che ci vuole.

AVV.FILECCIA : Con i mezzi che abbiamo noi....

PRESIDENTE : Si chiedono le copie e basta pagare.

P.M. : Presidente, credo che il difensore, forse, mi consenta l'avvocato Fileccia, per la sua non giovanissima età ricorda meglio le cose lontane che quelle vicine perchè questo atto c'è nel nostro processo oltre che in quello dei "114", proprio in riferimento a questi arresti di Milano e dintorni. Naturalmente la circostanza del controllo di polizia....

AVV.FILECCIA : E non c'è.

P.M. : C'è, gli atti ci sono in questo processo. Dicevo che la circostanza dell'arresto, che non comprendeva Riina, anzi del controllo di polizia che non...INCOMPRESIBILE...Riina, poi ovviamente il difensore ha già detto come la vede, il pubblico ministero la vede diversamente nel senso che il controllo riguardò il controllo in macchina e non nell'abitazione dove era rimasto e da cui si era allontanato diversamente Riina. Ma gli atti li abbiamo anche qui.

AVV.FILECCIA : Fu fatta un'indagine accuratissima, pensi che furono sentiti come testimoni Direttori di un albergo Central Park di Ginevra, una cosa del

genere.

Ricordo che fu una indagine molto approfondita e il nome di Riina non comparve mai.

AVVOCATO : Signor Presidente, mi scusi, io non è che voglia fare polemica!
Ma Buscetta, in fase di confronto mancato, ha detto che ha incontrato a Milano, mi pare di avere sentito o capito.....

AVV.FILECCIA : In quell'occasione.

AVVOCATO : No nell'occasione del fermo di polizia dell'auto sulla quale viaggiava...

PRESIDENTE : Non ha fatto riferimento a questo.

AVVOCATO : Coloro i quali furono identificati perchè se furono indentificati Riina non poteva scappare dalla macchina essendo cinque o sei.

AVV.FILECCIA : Ma nessuno fu fermato.

AVVOCATO : Vabbè ma lui parla di cinque in macchina già erano.

AVV.FILECCIA : Fu un controllo di polizia e c'erano tutti i

nomi tranne quello di Riina.

AVVOCATO : Vabbè, ma certo, ma mi pare quasi normale.

PRESIDENTE : Che si richiami l'imputato all'ortodossia processuale è normale, avvocati, è vero?

AVV.FILECCIA : Parla con me?

PRESIDENTE : Con tutti, anche con quelli che tacciono in prevenzione.

P.M. : Mi scusi, Presidente, prima di rinviare, come vedo dall'agenda, possiamo sapere le richieste dell'avvocato Oddo così il P.M. si comincia a preparare per la requisitoria.

AVV.ODDO : Io aspettavo che il Presidente mi desse la parola.

PRESIDENTE : Si accomodi, avvocato.

AVV.ODDO : Signor Presidente, per comodità della Corte preferisco darvi una copia della....

PRESIDENTE : Ci fa cosa graditissima.

AVV.ODDO : Così mentre illustro le richieste potete seguirmi.

PRESIDENTE : Sì, grazie.

VOCI FUORI MICROFONO

PRESIDENTE : Ce le va illustrando man mano, avvocato?

AVV.ODDO : Sì, Presidente un attimo solo che recupero la mia copia.

Il problema di quando si danno queste cose prima è che c'è la discovery(?) anticipata, è come quando si dà il discorso inaugurale prima che si legga.

Comunque, Presidente, passando rapidamente alla illustrazione di queste richieste della difesa di Calò mi permetto di proporle in estrema sintesi nel seguente modo.

Il primo gruppo di richieste fa riferimento ad una produzione documentale che la S.V. trova allegata alla istanza stessa.

La sentenza emessa dal Tribunale di Roma sezione VII[^] Penale il 22 dicembre del '90 contro Levanzo Giuseppe.

PRESIDENTE : Passato in giudicato?

AVV.ODDO

: Scalfari Eugenio....Signor Presidente, non ho idea di cosa sia successo dopo, ho solo questa.

Non sarebbe la prima sentenza in atti poi...non so cosa sia successo per la verità.

Scalfari Eugenio, Leoluca Aldo e Pennirelli(?) Mario, io per la verità me la tengo dietro quasi dall'inizio del processo. Perché!

Perché questa storia di Diotalledi, Banda della Magliana eccetera, è emersa o aveva dei riferimenti istruttori senza mai alcuna concretizzazione e alcun riferimento specifico a livello processuale. Da ultimo a Roma il signor rappresentante della pubblica accusa ha cercato di introdurre ancora una volta successivamente questo tema e devo dire che, proprio per esigenze di economia processuale, questo difensore ha evitato di innestare un ulteriore tema di polemica a quel momento.

Resta il fatto che, come loro potranno leggere dalla sentenza, nel condannare gli articolisti, giornalisti e non...giornalisti erano tutti, che avevano diffamato il Diotalledi, il Tribunale rileva come le notizie usate non fossero vere ed in

particolare citava ...diceva:

"E' altrettanto vero che mai il querelante" cioè il Diotalledi "è stato indiziato o imputato in alcun processo che ha avuto ad oggetto la cosiddetta "Banda della Magliana" della qualee quindi ..INCOMPRESIBILE...affermare che egli fosse il "gran capo".

"Del pari del tutto indimostrati sono anche i rapporti....INCOMPRESIBILE" eccetera e vi risparmio tutto il resto perchè lo potete leggere nella sentenza che evidentemente riassume nella sua motivazione quanto è emerso in quel dibattito.

PRESIDENTE : Avvocato, per piacere, le illutri concisamente perchè sono parecchi i capi.

AVV.ODDO : Purtroppo mi sono dilungato sul punto soltanto perchè ho potuto fare, per i modesti mezzi dello studio, una sola copia della sentenza, perchè sarebbe stato un problema farne quindici.

PRESIDENTE : Va bene, andiamo avanti.

AVV.ODDO : Secondo momento, articolo di Giancesare Flesca

pubblicato a pagina 43 e 44 del N.2040 del settimanale "Epoca" in edicola il 12 di novembre '89 dal titolo "Franco Corleone per pentito dire".

E' un tema che la difesa ha cercato di introdurre ritualmente ma nonostante la ritualità della richiesta non ha trovato molto successo, attraverso la richiesta di sentire il Senatore Corleone in ordine alla circostanza che altrimenti sembrava avere....

PRESIDENTE : E questo ha formato oggetto già di un'ordinanza, è vero?

AVV.ODDO : Certo, ma noi siamo alla fine di una istruzione dibattimentale, signor Presidente, non ce ne possiamo dimenticare cioè almeno questa difesa si pone il problema di che cosa sia andato emergendo alla fine dell'istruzione dibattimentale.

PRESIDENTE : Va bene, andiamo avanti, lo abbiamo messo a fuoco il problema.

AVV.ODDO : Non sono mancati nel corso dell'istruzione, in forma segreta e nel corso dell'istruzione pubblica, i riferimenti o i tentativi di

riferimento ad un presunto contatto o qualche cosa che potesse connettere gruppi mafiosi e gruppi dell'eversione nera sotto la specie che questi ultimi sarebbero stati a qualche momento esecutori della volontà dei primi. Questo è stato un tema dominante nell'accusa nella fase istruttoria, in qualche modo ha trovato direi disastrosa non conferma per l'accusa stessa nel corso dell'istruzione dibattimentale e però periodicamente si cerca di riinnestare questo tema quasi come qualcosa ancora sub iudice.

Orbene, se è sub iudice, io chiedo che la Corte voglia disporre l'accertamento che ci viene segnalato da questo articolo del settimanale "Epoca" laddove si dice che il Senatore Franco Corleone sentendo, nell'esercizio dei suoi diritti di parlamentare, il collaboratore di giustizia cosiddetto Contorno, ne avrebbe ricavato da lui la categorica esclusione che peraltro farebbe il...INCOMPRESIBILE.. con quella formulata da altri collaboratori di giustizia in questo processo della impossibilità materiale di realizzazione di quel connubio diciamo di cui l'accusa si faceva carico.

Terzo momento: è sempre nello stesso ambito e

fa riferimento all'articolo dell'"ORA", del quotidiano non più in edicola, del 5 di ottobre '89 dal titolo: "Violante critica Corleone per il colloquio con Contorno".

E' chiaro che noi non è che proponiamo qui la polemica per stabilire chi è che ha titolo per criticare chi, il problema nostro è un altro, è il problema del fatto che il Senatore Corleone ha sentito Contorno e l'ha sentito su temi che hanno rilievo per questo processo.

PRESIDENTE : Va bene, il numero quattro.

AVV.ODDO : Ulteriore momento, il numero quattro si tratta...la richiesta è di acquisizione....

PRESIDENTE : Che cosa avrebbe detto Calderone in quell'interrogatorio?

AVV.ODDO : Signor Presidente, ho cercato di evidenziarglielo con due striscioline azzurre. Calderone era sentito nel processo innanzi alla Corte di Assise di Trapani per l'omicidio Vito Lipari ed è stata la prima volta che Calderone in assoluto ha depresso davanti un'autorità giudiziaria italiana in dibattimento pubblico. E' stato sentito a Roma

ed egli ebbe a ripetere più volte, nel corso di quella deposizione, che i cosiddetti "delitti eccellenti" comunque qualunque delitto di una qualche rilevanza eccetera, erano di esclusiva competenza dell'organo di "Cosa Nostra" denominato "regione".

Questo non è ancora una volta un momento isolato nel nostro processo perchè lo ritroviamo anche da ultimo, per esempio, nel cosiddetto "pentito Messina"; però è un discorso sul quale sappiamo da memoria storica, come si direbbe.....come l'accusa ha cercato di infirmarlo con tutte quelle serie di argomentazioni sulle quali pure....

PRESIDENTE : L'abbiamo capito.

AVV.ODDO : Formeranno oggetto e formano oggetto della discolpa.

Quindi riteniamo estremamente rilevante.....devo dire peraltro che si tratta di un processo ormai definito con sentenza passata in autorità di cosa giudicata come proverà peraltro la successiva richiesta che formulo.

GIUD.A LATERE : Mi scusi, ma Calderone noi l'abbiamo sentito

in questo processo e ha dichiarato questa stessa cosa. Perché dobbiamo acquisire dichiarazione in altro processo quando l'ha detto a noi direttamente?

AVV.ODDO : Per due ragioni, primo perchè quella a cui faccio riferimento è la prima dichiarazione resa da Calderone, seconda perchè è stata resa in un processo che concerneva l'omicidio di un politico quale il Sindaco di Castelvetro, Vito Lipari, ucciso nel 1980, signori della Corte. E quindi in un ambito temporale di assoluto interesse per il processo e per un ambito temporale che evidentemente...rispetto al quale la deposizione di Calderone aveva riferimento a quel momento.

GIUD.A LATERE : Ma lui si è riferito a noi direttamente.

PRESIDENTE : Se l'opinione di Calderone è processuale....

AVV.ODDO : No, signor Presidente, non è un problema di opinione, era per... un rapporto testimoniale.

PRESIDENTE : Una affermazione, la chiami come vuole.
Se è processuale, avanti.
Maltese che cosa serve?

AVV.ODDO : Maltese Salvatore, io ne ho chiesto la produzione sibbene sia convinto che fosse la testimonianza agli atti di questo processo, l'ho fatto solo per completezza. Ritengo che sia in questo processo, signor Presidente. E' uno degli allegati....è l'allegato cento non mi ricordo quale, cioè lo posso dire subito...alle dichiarazioni di Buscetta Tommaso ai famosi fascicoli 123 bis-ter, eccetera; che sono dichiarazioni che sono state acquisite in sede istruttoria, anzi al termine dell'istruttoria in alcuni dei processi che sono qui connessi e che si trattano in questo momento. Dovrebbero essere in atti, dove questo documento in ipotesi formatosi nell'ambito del Maxi-processo non fosse in atti io chiedo che venga acquisito perchè ha formato oggetto di una specifica contestazione dell'imputato Calò Giuseppe al Buscetta in corso di confronto.

PRESIDENTE : Ci vuole richiamare che cosa concerneva?

AVV.ODDO : Sì signor Presidente, concerneva le ragioni della propalazione del Buscetta e quindi, sotto alcuni aspetto, il suo mendacio nel

momento in cui il Calò contestava a Buscetta che nel periodo del 1980, nel periodo precedente alla sua propalazione, egli era indiziato o comunque si indagava nei suoi confronti anche per numerosi omicidi, cosa che egli ha smentito e che, invece, trova riscontro nel documento in questione perchè in quella deposizione testimoniale questo Maltese Gaspare ha dichiarato al Dottor Borsellino che il Buscetta si vantava di essere autore di una serie di omicidi e tutto quanto loro potranno trovare, visto che mi si invita alla sintesi, in quel verbale. E' tutta una serie di accuse che a quel momento erano pendenti nei confronti di Buscetta.

PRESIDENTE : Quindi questo fa parte del processo.

AVV.ODDO : Dovrebbero fare parte del processo.

PRESIDENTE : E allora.

AVV.ODDO : Però, signor Presidente, dato che io ho trovato una sorpresa nel rappresentante della pubblica accusa nel corso del confronto al momento in cui veniva citato questo documento e poichè nel mare di questi atti è ben

possibile che io abbia pensato di indicare già a quel momento un documento che viceversa non era esistente, mi sono fatto scrupolo di allegarlo alla discolpa.

PRESIDENTE : Va bene, andiamo avanti.

AVV.ODDO : Oh! Pagina 178 dell'interrogatorio reso il 17 agosto '92, dovrebbe essere questa la data, dall'imputato di procedimento connesso Messina Leonardo, il tema è quello che avevo pocanzi anticipato. Nel corso dell'interrogatorio reso alle S.L. Messina Leonardo ha fatto una serie di dichiarazioni in ordine alla cosiddetta competenza dell'organo denominato "regione", commissione regionale....interprovinciale, come lo si voglia denominare, in merito alla decisione riguardante i delitti più eclatanti ed in particolare uomini politici, per quello che ci interessa, rappresentanti delle forze dell'ordine e via seguitando.

Dopo una affermazione ben precisa del Messina che riguardava l'ambito di operatività delle norme, norme tra virgolette interne all'organizzazione criminosa, su opportuna domanda della pubblica accusa, il Messina tendeva a precisare o a restringere l'ambito

delle conoscenze.

Era interesse della difesa far conoscere alla Corte che viceversa il Messina in altro momento procedimentale invece aveva affermato cosa differente cioè di essere ben a conoscenza dell'esistenza di una "commissione regionale" in un ambito precedente alla sua iscrizione, alla sua adesione a "Cosa Nostra" e quindi in specie in anni precedenti al 1980 o l''81 tant'è che indicava componenti o asseriti componenti naturalmente della cosiddetta "commissione regionale" in persone che essendo morte nell''81 e per fatti che erano certamente precedenti a quelli di cui ci occupiamo.

Poichè per una scelta ben precisa di questo difensore che ritengo discenda dall'ordinamento non....anche perchè non ero in condizione di produrre tutta la copia di questo interrogatorio, non avevo a quel momento a disposizione tutto l'interrogatorio nè avrei potuto chiedere la lettura o meno degli interrogatori stessi, però usarli sì con le contestazioni diciamo a similitudine di quanto avviene nel nuovo codice per gli interrogatori degli imputati, avevo rivolto questa domanda all'imputato di procedimento

connesso e ora chiedo che le S.L. acquisiscano la fonte donde il difensore riteneva di potere trarre materia per la domanda stessa.

Questo per quanto riguarda al momento il tema della documentazione che siamo in condizioni di offrire.

Per quanto riguarda, invece, un altro tipo di indagine noi chiediamo che la Corte si faccia un poco portatrice di quelle che sono delle esigenze difensive, nel senso che avvalendosi dei suoi poteri acquisisca i documenti che indichiamo e che sono:

-la sentenza resa dalla Cassazione sezione V[^] Penale il 12/11/92, dovrebbe essere la data e chiedo scusa per eventuali imprecisioni perchè potrebbero discendere anche da....

PRESIDENTE : La rilevanza qual'è?

AVV.ODDO : Contro Greco Michele ed altri, imputati dell'omicidio del Capitano Emanuele Basile. Si tratta di sentenze che sono state acquisite per quanto riguarda le statuizioni di merito e non mi risulta acquisita agli atti del processo, mi perdonino se sbaglio, sul punto "la statuizione finale di legittimità" che

peraltro, lo posso anticipare perchè sarà un tema della discussione, nel....

PRESIDENTE : Le sentenze di merito sono in atti?
Questa è la definitiva?

AVV.ODDO : Questa è la definitiva.

PRESIDENTE : Quella di merito è in atti.

AVV.ODDO : A noi interessa la statuizione di principio a tenore della quale il cosiddetto teorema Buscetta che secondo alcuni, dico: "secondo alcuni", sò benissimo che la interpretazione giurisprudenziale corretta è diversa, però secondo quello che viene propalato qua devo dire, sarebbe una sorta di equivalenza fra imputazione di.....fa parte di una commissione ed equivalenza con responsabilità omicidiaria nel caso di processi per omicidi eclatanti, non ha retto, è stata smentita dalla Suprema Corte di Cassazione pur in tempo successivo alla sentenza del Maxi-processo che è stata acquisita agli atti.

PRESIDENTE : Ma questi si citano in discussione perchè fanno parte della discussione.

AVV.ODDO : Ma è un fatto l'omicidio Basile che concerne l'omicidio eclatante commesso in Sicilia.

PRESIDENTE : D'accordo.

AVV.ODDO : Qui abbiamo acquisito tutto, abbiamo acquisito sentenza parziali di merito di Bologna, di Firenze eccetera. Abbiamo un problema....

PRESIDENTE : Ma per avere notizie sulla ricostruzione di fatti.

AVV.ODDO : Signor Presidente, abbiamo acquisito la sentenza del Maxi-processo, perchè non dobbiamo acquisire sentenza dell'omicidio Basile che era una parte del Maxi-processo, ha la stessa logica.

Nella sostanza dico io, se noi acquisiamo la sentenza del Maxi-processo che ha prosciolto Calò per, che sò, cinquanta omicidi segnandone il rinvio presso una sezione della Corte di Assise di Appello per altri, perchè non dobbiamo acquisire una sentenza che trova origine come fatto nella stessa cognizione del Maxi-processo perchè il processo dell'omicidio Basile è uno stralcio del Maxi, che si è

definito in un certo modo confermando peraltro una sentenza assolutoria nei confronti del medesimo imputato.

Il problema è che questa sentenza successiva alla sentenza 80 del '92 segna una precisa smentita, all'avviso di codesto modesto difensore, di uno assunto che altrimenti di recita ogni volta.

Signor Presidente, questo era il tema.

PRESIDENTE : Va bene.

AVV.ODDO : Peraltro, ripeto, si tratta di uno stralcio del Maxi-processo la cui sentenza avete acquisito già.

Ancora, sentenze rese dalla Corte di Assise di Appello.

PRESIDENTE : Questo lo abbiamo capito, non c'è bisogno di illustrarlo, sulla stessa scia siamo per la sentenza dell'omicidio Lipari.

AVV.ODDO : C'è di più, questo dimostra che la sentenza dell'omicidio Lipari è divenuta definitiva. Se la stessa pur trattandosi di un fatto eclatante, l'omicidio di un Sindaco di Castelvetro, non ha trovato riscontro in una

certa tesi di accusa e devo di più, la sentenza omicidio Lipari, signor Presidente, noi l'abbiamo....quella di primo grado, agli atti del nostro processo perchè in sede istruttoria agli allegati al volume denominato "1120" è acquisita la sentenza Corte di Assise di Trapani 11/6/88.

Dopo la relazione dell'Alto Commissario sull'omicidio dell'onorevole Mattarella e dopo una nota della Guardia di Finanza c'è una sentenza, l'omicidio Lipari, che è piuttosto voluminosa fra l'altro. Poi seguono una serie di articoli.....

PRESIDENTE : Va bene, andiamo avanti avvocato.

AVV.ODDO : Quindi diciamo che sarebbe un giusto completamento di una acquisizione, altrimenti già fatta dal Giudice Istruttore.

GIUD.A LATERE : Dichiarazioni testimoniali?

AVV.ODDO : Dichiarazioni testimoniali rese da Caruso Marco e da Messineo Michele in questo processo di cui vi ho indicato le pagine, omicidio Lipari.

Che cosa dicono queste dichiarazioni!

Queste dichiarazioni danno un dato che secondo me merita riflessione all'attenzione della Corte e cioè che il Lipari avrebbe appreso nel corso dei funerali di Reina Michele della necessità di armarsi, non solo lui ma anche gli altri dirigenti democristiana cioè siamo in un momento storico ben preciso che è la primavera del '79, Vito Lipari che fino a quel momento non ha problemi evidentemente di questo genere, tornato dal funerale di Reina, chiede il porto d'armi. Devo dire di più! Questo Caruso era un vigile urbano, nella sostanza diventò la sua scorta.

Cioè abbiamo qualche cosa che sul piano processuale...io ho cercato altrimenti, se potevo, di farla emergere dalle testimonianze, se avrete in questo modo....ricorderete voi questo mio tentativo ripetuto.

PRESIDENTE : Sì, ce lo ricordiamo avvocato.

AVV.ODDO : E però non è riuscito assolutamente in questo processo ad emergere. Abbiamo questa testimonianza e ripeto fornita a queste pagine in un processo oramai definitivo.....

PRESIDENTE : Va bene, andiamo avanti.

AVV.ODDO : Bene.
Certificazione autorità di polizia giudiziaria
concernente i periodi di
detenzione...(L'AVVOCATO LEGGE MOLTO
VELOCEMENTE E QUINDI LE PAROLE RISULTANO
INCOMPRESIBILI)....divieto di soggiorno di
Mutolo, Bontade, Riccobono e Calò.

PRESIDENTE : Non eravamo rimasti d'accordo che le produceva
lei?

AVV.ODDO : No, signor Presidente, non ci sono riuscito.
L'avrei fatto volentieri se ne avessi avuto la
possibilità, ho fatto una specie di ricerca
che, però, è mancante e lacunosa per troppi
aspetti.
Quello che mi interessava a questo punto era
questo capo f) diciamo della discolta....era
l'affermazione che Mutolo ha fatto alle S.L.
di avere incontrato Calò Giuseppe.
Era la domanda, ricorderò loro, che veniva da
questo difensore e questo difensore non si
sarebbe mai sognato di fare, perché altrimenti
poteva non essere
produttiva di effetti di sorta se non si fosse
avuto da parte della difesa la serena



consapevolezza che Caldò non poteva mai avere incontrato il Mutolo come egli, invece, ha affermato.

Poiché noi siamo stati chiamati in questo processo dalla attenta ricostruzione dell'accusa al tentativo di verificare i riscontri alle propalazioni del Mutolo fra gli altri, e poiché questo riscontro è specifico e riguarda la posizione di Caldò, io chiedo che venga compiuto.

Ancora: atti processuali concernenti il cosiddetto "Verde Terrasi" già acquisiti in processo in corso in sede di istruzione sommaria. E' una vecchia storia, l'abbiamo sollevata anche questa nelle fasi pre-processuali.

Qui si ha questa stranezza enorme, mi darete atto che noi conformemente a quello che è il dettato del codice, ci siamo guardati bene dall'illustrare in sede preliminare tutte le istanze che avevamo svolto ritenendole acquisite alla conoscenza dei Giudici che noi abbiamo...INCOMPRESIBILE...

Debbo dire che il fatto che la gran parte di queste istanze sia rimasta senza risposta oppure sia rimasta con una risposta del tutto negativa, ci ha fatto proprio pentire....per

lo meno mi ha fatto pentire di avere cercato di osservare il 415, cercato di non interloquire e non fare.....evidentemente, probabilmente avevano bisogno di un'ulteriore specificazione.

Il problema del "Verde Terrasi" è un problema che poteva essere e che può essere un tema motivo di alcuni dei fatti di cui le Corti si occupano e che, quindi, andava a nostro avviso sviluppata e approfondita in sede istruttoria.